



# PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

---

Prot. n. 35/2005 – Area II S.E.

Firenze, 1 marzo 2005

Al Sig. Presidente  
Ufficio Centrale Regionale  
c/o Corte d'Appello  
**FIRENZE**

Al Sig. Presidente  
Ufficio Centrale Circoscrizionale  
c/o Tribunale  
**FIRENZE**

e, p.c. Alla Regione Toscana  
Ufficio e Osservatorio Elettorale Regionale  
**FIRENZE**

**OGGETTO:** Elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno ritiene opportuno rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature ai sensi dell'art. 9 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 1 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sez. I° del 13 dicembre 2000, già trasmesso con circolare prefettizia prot. n° 40 del 9.4.2002.

Nel citato parere il Consiglio di Stato, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che non si applichino, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



# PREFETTURA DI FIRENZE

## UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

---

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio in sede giurisdizionale:

- non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione di cui ora all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- del pari è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui ora all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, ora contenuta nell'art. 41, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica è consentita nel contesto del "documento informatico".

p. IL PREFETTO  
Il Viceprefetto Vicario  
(*Sodano*)